

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
ARCA SUD SALENTO

**IPOTESI COSTITUZIONE FONDO PERSONALE
TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025**

Gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE sono disciplinati al CAPO II - agli artt. 16 - 21 del C.C.N.L. 2019/2021 del 17.12.2020.

In particolare, l'art. 17 del predetto CCNL, prevede che il trattamento accessorio al personale titolare di tali incarichi è costituito dalla RETRIBUZIONE DI POSIZIONE e dalla RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Secondo quanto previsto dal "REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, PESATURA, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI", approvato con Prov. to del A. U. n. 90 del 29.09.2023, l'importo della RETRIBUZIONE DI POSIZIONE di ciascuna UOC, è stato rideterminato, nella CONFERENZA DEI DIRIGENTI del 26.06.2024, ed è stato complessivamente quantificato in € 174.480,00=

Poiché, il richiamato art. 17 comma 4 del CCNL 17.12.2020, prevede che una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione deve essere destinata al pagamento delle INDENNITÀ DI RISULTATO, il FONDO per le ELEVATE QUALIFICAZIONI dell'anno 2025 deve essere costituito aggiungendo all'importo complessivo della RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (pari ad € 174.480,00) il 15% di tale importo, pari ad € 26.172,00=

Pertanto, per i titolari di incarichi di POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ora di ELEVATA QUALIFICAZIONE), il FONDO RISORSE DECENTRATE per l'anno 2024, ammonta a complessivi € 200.652,00=.

Tuttavia la costituzione del FONDO per le ELEVATE QUALIFICAZIONI deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022, che stabilisce che lo stesso FONDO è costituito dal totale delle risorse che gli enti, nell'anno 2017, hanno destinato a tali posizioni (€ 171.875,00=).

Inoltre, l'art. 23 comma 2 del DS. Lgs n. 75 del 25.05.2017, tuttora vigente, stabilisce che l'ammontare delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare, a partire dal 2017, il corrispondente importo determinato per il 2016. E' quindi evidente che il FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2024 è sostanzialmente costituito allo stesso modo ed in egual misura del Fondo degli anni precedenti e non può superare € 171.875,00=.

Va infine rilevato che nel "REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, PESATURA, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI", è previsto che: "Qualora l'ammontare del Fondo, al netto degli importi minimi accantonati per l'indennità di risultato, non dovesse essere sufficiente a coprire le attribuzioni di posizione rivenienti dalla valutazione preventiva delle fasce di appartenenza delle E.Q., si appronterà un criterio di riduzione proporzionale delle indennità per adeguare i compensi alle limitazioni del Fondo..."

In virtù di quanto innanzi detto, si è provveduto alla costituzione del FONDO PER LA RETRIBUZIONE E DI RISULTATO per l'anno 2024, come di seguito indicato:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

art. 17 CCNL 16.11.2022	importo destinato al pagamento delle indennità di posizione: n. 11 posizioni da € 12.000,00 = € 132.000,00 n. 3 posizioni da € 14.160,00 = € 42.480,00 TOTALE € 174.480,00	174.480,00	
art. 17 comma 4 CCNL 16.11.2022	importo minimo destinato al pagamento delle indennità di risultato (15% delle risorse destinate alla retrib di posizione (€174.480,00) è pari ad € 26.172,00	26.172,00	
risorse complessivamente destinate al pagamento delle indennità di posizione e di risultato nell'anno 2024			200.652,00
(art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017)	decurtazione per rispetto limite 2016 (€ 171.875,00=)		28.777,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TITOLARI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE per l'anno 2025			171.875,00

ad aggiungere:

INCREMENTO STABILE del FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI, ai sensi di quanto previsto all'art. 79, comma 3 del nuovo CCNL 16.11.2022

art. 79 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), le risorse di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 16.11.2022, sono incrementate dello 0,22% del monte salari 2018, pari ad euro 2.802,15. Tale importo va ripartito proporzionalmente tra Fondo dipendenti (63%) e Fondo E.Q. (37%) - Il 37% di 2.802,15 è pari ad euro 1.036,80.	1.036,80
------------------------	---	-----------------

Secondo quanto previsto all'art. 20 del nuovo CCNL 16.11.2022, ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla RETRIBUZIONE di RISULTATO, possono essere erogati, tra gli altri, i seguenti trattamenti accessori:

art. 20, c. 1, lett. h)	compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997 Tali compensi possono essere finanziati - come previsto dal regolamento ex art. 43 L. 449/1997 - dalle entrate derivanti da SPONSORIZZAZIONI e/o PRESTAZIONI RESE VERSO TERZI PAGANTI NON CONNESSE A GARANZIE DI DIRITTI FONDAMENTALI (art. 43 L. 449/97)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TITOLARI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE per l'anno 2025		172.911,80